



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 261 DEL 17/06/2026

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA DELLA SINDACA N. 330 DEL 29/09/2025, RELATIVA ALL'INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE PRESSO I CIVICI 12 E 14 DI VIA VICENZA E ALLA CONSEGUENTE CHIUSURA DEL MAGAZZINO AL CIVICO 14, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 22/09/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo in pronto intervento a seguito di una chiamata da parte dei Vigili del Fuoco per la caduta di intonaco dal cornicione dell'edificio sito in Via Vicenza 12 sulla pubblica via, al fine di verificare la sussistenza di eventuali pericoli ed eventualmente valutare l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dall'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;
- nel corso del sopralluogo si constatava il distacco di un'abbondante porzione di intonaco dal cornicione aggettante sulla pubblica Via Vicenza; il tratto di pubblica via coinvolto nel dissesto, costituito da una sola corsia, risultava interessato per tutta la sua larghezza dai detriti crollati; contestualmente si poteva verificare la presenza di ulteriori porzioni di intonaco pericolante sul cornicione e sui prospetti che interessano l'intero perimetro del fabbricato;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, in accordo con il caposquadra dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi attestate da parte di un tecnico abilitato, disponeva:
- l'interdizione del tratto di via Vicenza antistante allo stabile al civ. 12;

Documento sottoscritto digitalmente

- l'interdizione delle aree esterne al piano fondi dello stesso edificio e, conseguentemente, la chiusura del magazzino che ha accesso dalle suddette aree, entrambi contraddistinti dal civ. 14 di Via Vicenza;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 330 del 29/09/2025 ad oggetto *“Interdizione del tratto di via Vicenza antistante l'edificio abitativo al civ. 12, interdizione delle aree esterne private al piano fondi dello stesso stabile e conseguente chiusura del magazzino contraddistinti al civico 14 di via Vicenza, causa caduta intonaco da cornicione”*.

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 379 del 27/10/2025 ad oggetto *“Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 330 del 29/09/2025 per il solo tratto della pubblica Via Vicenza antistante al civico 12”*.

Rilevato che il tecnico incaricato della messa in sicurezza, con la dichiarazione e l'allegata relazione tecnica - assunte al protocollo al numero 0287083.E del 08/06/2026 - ha certificato che *“[...] è stata ripristinata la sicurezza del manufatto trattato e di conseguenza delle aree interdette [...]”*.

Considerato che in data 08/06/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha preso visione di quanto dichiarato dal tecnico e, come da Relazione di Servizio Prot. 0287190.I del 08/06/2026, sulla base della dichiarazione del tecnico sopra citata, ha revocato totalmente sul posto le disposizioni interdittive di cui all'Ordinanza della Sindaca n. 330 del 29/09/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure interdittive è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con nota prot. 0287141.U del 08/06/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo in data 08/06/2026 – e, successivamente, con la nota prot. 0287141.U del 08/06/2026 - la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. 330 del 29/09/2025 relativa alle interdizioni di aree esterne presso i civici 12 e 14 di Via Vicenza e la conseguente revoca della chiusura del magazzino al civ. 14;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Patrimonio, per conoscenza e per quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Regolazione, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.